

CITTA' DI RIVOLI

Provincia di Torino

REP. N. 487

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI AREA IN VIA
MOLINETTI SNC PER INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO
BASE MOBILE.**-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre, in Rivoli e più
precisamente nel Palazzo Comunale, -----

TRA

Il Comune di Rivoli con Sede in Rivoli (TO), Corso Francia 98, Codice
fiscale/Partita I.V.A. 00529840019, rappresentato in questo atto dall'Arch. Lorenzo
DE CRISTOFARO, nato a Fragneto Monforte (BN) il 03/01/1962 in qualità di
Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città, incaricato dal Sindaco con
decreto n. 7 del 22/03/2018 ed autorizzato a stipulare i contratti per le materie di
competenza della propria Direzione, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Lgs.18/08/2000, n. 267 e
dell'art. 25 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio C.le
13.12.1999, n.125, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, che agisce e si
obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che
rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice"-----

E

GALATA S.p.A., società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Cellnex Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani,
58, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma,

codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946,
PEC: galata@pec.galatatowers.com, rappresentata in quest'atto dal Dott. Antonello
Ugoletti, nato a Roma il 01 maggio 1961, C.F. GLTNNL61E01H501Z in qualità di
procuratore speciale, domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in
virtù dei poteri conferiti giusta procura del Notaio Luca Amato, rilasciata in Roma in
data 26 aprile 2018 Rep. n. 51336/15383 registrata in Roma il 27 aprile 2018 al n. 6035
serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede della Società, che agisce e si obbliga
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, (in
seguito denominata anche "GALATA" o la "Condittrice"); nel seguito
congiuntamente indicate come le "Parti".-----

PREMESSO CHE

- a)** In data 24/12/2009 il Comune di Rivoli ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. il contratto di locazione Rep. n. 113 del 24/11/2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rivoli in data 19/01/2010 al numero 504 Serie 3, avente ad oggetto porzione di terreno di mq. 100 circa sita nel Comune di Rivoli (TO) località Via Molinetti identificata al NCT di Rivoli, Foglio 27, Particella 211, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;-----
- b)** Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di *asset* di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;-----
- c)** Che con determinazione dirigenziale n. 520 del 16/06/2018 è stato preso atto del subentro contrattuale di Galata S.P.A. alla titolarità di Wind SPA nel contratto 113/2009 per la locazione di area destinata all'installazione di stazione radio base per telefonia mobile;-----

d) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dal 30/06/2018;-----

e) Che con determinazione dirigenziale n. 614 del 19/06/2018 è stata approvata la bozza del contratto di concessione di locazione, allegata alla presente quale parte integrante ed essenziale dell'area di Via Molinetti di circa 100 mq da destinare al traliccio di supporto delle celle di Telefonia Mobile riportata nel M.C.T. di Rivoli al Foglio n.27, mappale n. 211 a favore di Galata S.P.A. con sede legale in Roma per installazione di una stazione radio base telefonia mobile;-----

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto.-----

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1 – OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Condittrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq.100, sita in Comune di Rivoli (TO) località Via Molinetti, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Rivoli, al foglio n. 27, particella n.211.-----

La Locatrice dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la porzione di terreno concessa in locazione è utilizzata ad uso parcheggio il tutto, per complessivi mq. 100 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").-----

Il terreno locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.-----

La Locatrice garantisce alla Condittrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale

dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.-----

La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.-----

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Condittrice.-----

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Condittrice di cui all'art.7.-----

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2027.-----

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).-----

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la

complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978. ----

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni. (Provincia di Torino).-----

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.-----

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a

raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.-----

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.-----

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.-----

Al termine della locazione dell'immobile, a richiesta della Locatrice, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessa in pristino dell'immobile ed alla rimozione delle installazioni.-----

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.-----

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata. -----

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00) più IVA di legge se dovuta, da corrispondere in un'unica rata anticipata di Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00) più IVA di legge se dovuta, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo, Agenzia di Rivoli IBAN code IT74U0306930870100000309314 intestato al

Comune di Rivoli – Servizio Tesoreria Comunale.-----

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dal 01/07/2018.-----

La Locatrice dichiara di esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.-----

Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del trimestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo:-----

Galata S.p.A. C/O

Via C. Veneziani 58 – 00148 ROMA

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge, e verrà aggiornato annualmente, su richiesta della Locatrice, nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.-----

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.-----

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice

dell'immobile.-----

La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. -----

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.-----

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.-----

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – RISOLUZIONE
EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto espresso tra le parti, la Locatrice concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Inoltre la Locatrice concede alla conduttrice la facoltà di ospitare all'interno dello spazio locato e/o sui propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle comunicazioni e/o telecomunicazioni.-----

Nel caso di ospitalità ad altri gestori di telefonia mobile che si rendesse necessaria in seguito alla decorrenza del presente atto, il canone sarà incrementato di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) + I.V.A., a decorrere dall'inizio lavori per l'ospitalità. -----

Nel caso in cui il gestore ospitato dovesse recedere, il canone di locazione ritornerà all'importo inizialmente pattuito, fatti salvi gli incrementi Istat di legge richiesti.-----

E fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi

forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. -----

A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti mandati ad esigere e le deleghe all'incasso e la costituzione di usufrutto in favore di terzi.-----

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la conduttrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla locatrice, in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla conduttrice o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la conduttrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile. -----

ART. 6 PRELAZIONE – RISCOFFO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto essenziale intercorso tra le parti, è fatto espresso divieto alla locatrice di procedere alla vendita dell'immobile effettuata con qualsiasi forma e, quindi, anche mediante vendita di quote societarie, e/o alla vendita del diritto di superficie in favore di terzi, senza aver preventivamente offerto alla conduttrice il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile in espressa deroga all'art. 41 L.392/78. La violazione di tale divieto, fatto salvo ogni diritto risarcitorio in favore della conduttrice, darà luogo a diritto di riscatto in favore della conduttrice, esercitabile

entro un anno dall'avvenuta trascrizione del contratto nei registri immobiliari della competente Conservatoria. Sia il diritto di prelazione che il diritto di riscatto dovranno essere assicurati all'odierno conduttore o suoi aventi causa anche nel caso di vendita in blocco ed anche nel primo anno successivo al termine della locazione, intendendosi quale termine iniziale quello dell'effettivo rilascio, salvo soltanto il caso che il contratto sia stato dichiarato risolto per morosità del conduttore.-----

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.-----

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto in corso di locazione, la conduttrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla conduttrice; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla conduttrice o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la conduttrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile.-----

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, al conduttore spetterà il diritto di prelazione anche in caso di nuova locazione, così come previsto dall'art. 40 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile sia pur modificando l'ultimo comma e, quindi, estendendo fino a un anno il divieto di nuova locazione nel caso in cui il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile dichiarando di non volerlo locare a terzi.-----

In ogni caso, tutte le comunicazioni previste con il presente articolo

(*denuntiatio*) dovranno essere eseguite dal locatore mediante comunicazione scritta da notificarsi alla conduttrice a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale della Società. -----

ART. 7 RECESSO ANTICIPATO

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

ART.8 MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE

La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'area locata di pertinenza dell'immobile oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l'attività descritta nell'articolo successivo.-----

ART. 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Società Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. -----

La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.-----

A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del

presente Contratto di Locazione.-----

Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (€ Cinquemilioni,00).-----

Ad integrazione di quanto sopra la Condottrice dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, anch'essa di durata annuale, del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà.-----

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio locativo" e prevede – per i danni a terzi – un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).-----

La Condottrice si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.-----

ART. 10 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese relative alla stipula e registrazione del presente contratto ed atti conseguenti, sono a carico del Conduttore.-----

Il Comune provvede alla registrazione telematica del contratto, dandone notizia al Conduttore con apposita ricevuta rilasciata dall'Ente preposto.-----

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio:

La Locatrice: in Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO);-----

La Condottrice: in Via Carlo Veneziani, n° 58 - 00148 Roma (RM).-----

ART. 11 - FORO COMPETENTE

L'eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Torino, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.-----

ART. 12 - RISERVATEZZA

La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.-----

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti, o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.-----

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.-----

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.-----

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.-----

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. -----

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014.-----

Il Comune di Rivoli informa la Condittrice, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, che i dati personali forniti, o comunque acquisiti

durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della
vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa
correlata.-----

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse
all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri,
nonchè ad adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par.1 lettera e
del Regolamento 2016/679), nell'ambito del procedimento per il quale il presente
contratto viene stipulato.-----

I dati raccolti:-----

- Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato;-----
- Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in
oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;-----
- Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a
paesi terzi. -----

ALLEGATI

Sono allegati a quest'atto quali parti integranti e sostanziali:-----

- a) Atto rep. n. 113 - WIND Telecomunicazioni;-----
- b) Atto costitutivo rep. 49870, raccolta 24634;-----
- c) Determinazione dirigenziale n. 520 del 16/06/2018.-----
- d) Determinazione Dirigenziale n. 614 del 19/06/2018;-----
- e) GALATA PROCURA 26 aprile 2018;-----
- f) Mappa MOLINETTI COMUNE DI RIVOLI TO397;-----
- g) Certificato Liability 2018 (polizza, di durata annuale, del tipo "Responsabilità

Civile verso Terzi”);-----

h) Certificato Property 2018 (polizza, di durata annuale, del tipo “All Risks” a garanzia degli Assets di proprietà);-----

i) GALATA dichiarazione autenticità dati personali COMUNE DI RIVOLI.----

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell'immobile), 4) Canoni 5) Cessione del contratto e dei crediti – Risoluzione ex art 1456 c.c.; 6) Prelazione-Riscatto – Risoluzione ex art 1456 c.c.; 7) manutenzione dell'immobile; 8) Recesso anticipato 9) Obblighi Assicurativi 10) Registrazione e domicilia contrattuali 11) Foro competente 12) Riservatezza 13) Disposizioni finali.-----

Per accettazione:-----

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

La Locatrice

La Conduttrice

Per il Comune di Rivoli il Dirigente

Per GALATA S.p.A.,

Direzione Servizi al Territorio e alla Città

il Procuratore Speciale

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Lorenzo DE CRISTOFARO

Antonello UGOLETTI